

COMUNE DI CASPERIA


PROV. DI RIETI



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

(Legge 15 Gennaio 1992, n° 21 e Legge Regionale 26 Ottobre 1993, n° 58)
*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2000 così come modificato
per integrazione con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/09/2000, deliberazione di C.C. n. 11 del
12/06/2008 e deliberazione di C.C. n.47 del 29/09/2009.*



INDICE

CAPO I°

I servizi di taxi e di noleggio con conducente

Art. 1 – Disciplina del servizio.	pag. 3
Art. 2 – Definizione del servizio.	pag. 3
Art. 3 – Condizioni di esercizio.	pag. 4
Art. 4 – Ambiti operativi territoriali.	pag. 4

CAPO II°

Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio

Art. 5 – Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	pag. 5
Art. 6 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni .	pag. 5
Art. 7 – Contenuti del bando.	pag. 5
Art. 8 – Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione.	pag. 6
Art. 9 – Presentazione delle domande.	pag. 6
Art. 10 – Definizione del servizio.	pag. 7
Art. 11 – Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione.	pag. 7
Art. 12 – Valutazione dei titoli e preferenze.	pag. 7
Art. 13 – Commissione comunale consultiva	pag. 8
Art. 14 – Inizio del servizio.	pag. 8
Art. 15 – Licenze ovvero autorizzazioni.	pag. 8
Art. 16 – Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni .	pag. 9
Art. 17 – Comportamento del Conducente.	pag. 9
Art. 18 – Interruzione del trasporto.	pag. 10
Art. 19 – Trasporto degli handicappati.	pag. 10
Art. 20 – Idoneità dei mezzi.	pag. 10
Art. 21 – tariffe.	pag. 11
Art. 22 – Turni e orari di servizio.	pag. 11
Art. 23 – Trasporti bagagli e animali.	pag. 11
Art. 24 – Forza pubblica.	pag. 11

CAPO III°

Illeciti e Sanzioni

Art. 25 – Vigilanza.	pag. 12
Art. 26 – Diffida.	pag. 12
Art. 27 – sanzioni	pag. 12
Art. 28 – Sospensione della licenza.	pag. 13
Art. 29 – Revoca della licenza	pag. 14
Art. 30 – Procedimento sanzionatorio.	pag. 14
Art. 31 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.	pag. 15
Art. 32 – Irrorazione delle sanzioni.	pag. 15
Art. 33 – Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.	pag. 15
Art. 34 – Disposizioni finali.	pag. 15

CAPO I°

I servizi di taxi e di noleggio con conducente

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento reca norme per il riordino e l'approvazione dei regolamenti comunali degli autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 - 07 - 1977, n.716, e disciplina le funzioni amministrative concernenti l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento relativo agli autoservizi di cui alla Legge 15 - 01 - 1992, n. 21, nonché dalla L.R. 7 Giugno 1999 n. 6 art. 51.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 8,19,85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
 - c) dalla Legge Regionale 26 Ottobre 1993, n. 58;
 - d) dal D. Leg.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
 - f) dal D.M. 13 Dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea in quanto applicabili;
 - g) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572 disposizioni antinquinamento;
 - h) dall'art. 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
 - i) dal D.M. 20 Aprile 1993 dal Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con autovettura;
 - l) dall'art. 51 della Legge Regionale 6 / '99;

Art. 2

Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3

Condizioni di esercizio

1. I servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio con conducente sono subordinati ai titolari rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti

di cui agli artt. 7 della L. 21 / 92, 6 e 7 L. R. 58 / 93. Per poter conseguire la licenza o l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo o natante. Restano ferme le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 21 / '92.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti. Unitamente alla licenza il Comune rilascia un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo o natante.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore, dipendente ovvero sostituto, semprechè sia iscritto al ruolo.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Art. 4 **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio di taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.
3. La richiesta a vista fuori dei luoghi di stazionamento è consentita solo per il servizio taxi, mentre per il servizio di noleggio con conducente la prenotazione deve avvenire presso le rispettive rimesse.

CAPO II

Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio

Art. 5 **Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione**

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 15 Gennaio 1992, n. 21 appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea a condizioni di reciprocità.

Art. 6

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti a ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92.
2. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorno dal momento che si siano rese disponibili per qualsiasi una o più licenze ovvero autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere comunicato sul Bollettino della Regione Lazio. Resta ferma in ogni caso la validità della graduatoria prevista dall'art. 11 salva diversa determinazione del competente organo Comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza e a non più di due autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalle leggi.
4. Sono ammessi a concorsi coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunità Europea a condizione di reciprocità.

Art. 7

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso deve obbligatoriamente prevedere:
 - a) numero e tipo di licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande;

Art. 8

Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazione la Giunta Comunale provvede alla nomina di una commissione di esame presieduta dal Segretario Comunale o altro dipendente preposto al servizio competente e composta da 3 membri nominati tra persone esperte del settore, con esclusione del Sindaco, dei membri della Giunta e dei Consiglieri comunali e con esclusione altresì dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
2. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente il quale partecipa alle sedute di esame solo in caso di impedimento del titolare.
3. Il Comune provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione con apposito atto deliberativo.
4. La Commissione svolge tutte le attività relative all'espletamento dei concorsi; il Comune stabilisce specifiche norme per la disciplina di dette attività.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente Comunale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario Comunale.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale. Nella domanda deve essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. Nella domanda dovrà altresì dichiarato:
- a) iscrizione a ruolo o domanda di partecipazione agli esami per l'iscrizione a ruolo, in quest'ultimo caso si precisa che nell'eventualità di conseguimento delle autorizzazioni l'iscrizione a ruolo deve essere posseduta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di documenti;
 - b) possesso di eventuali titoli preferenziali;
 - c) possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo per il quale si concorre;
 - d) impegno all'acquisizione al momento del conseguimento dell'autorizzazione di una autovettura non inferiore a 1400 di cc.;
 - e) impegno alla disponibilità di una rimessa idonea a consentire il ricovero del mezzo e l'ordinaria manutenzione nel comune che rilascia l'autorizzazione di NCC al momento del conseguimento dell'autorizzazione;
 - f) di non aver trasferito altra autorizzazione negli ultimi cinque anni;
 - g) assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - h) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.17, comma 3 della L.R. 26/10/1993;

Art. 10

Materie d'esame

L'esame prevede come stabilito dall'art.10 del vigente regolamento comunale una prova orale nelle materie sottoelencate:

1. conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio NCC;
2. conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
3. è prevista, altresì, una prova facoltativa concernente la conoscenza pratica della lingua inglese, francese, tedesca o di altro paese comunitario al fine di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare la lingua per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame.

In relazione alla prova della lingua, la Commissione può chiedere di essere assistita da un esperto ove ne ravvisi la necessità.

La prova orale sarà ritenuta superata con una votazione non inferiore ai 21/30.

Per ciascuna prova ogni componente della Commissione ha a disposizione punti 5 (cinque), punti oltre a 1 (uno) per la valutazione della prova di lingue.

Si precisa che il punto relativo alla lingua non rientra nella votazione del minimo 21/30, ma è aggiuntivo a questo.

La graduatoria finale sarà costituita dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati relativamente ai titoli ed all'esame orale.

Per quanto riguarda lo svolgimento ed ogni altra questione attinente la prova orale dell'esame in questione, nonché la formazione delle graduatorie finali, si applicano in quanto compatibili le norme comunali vigenti in materia di svolgimento di concorsi ed in via ulteriore la normativa nazionale in materia in quanto applicabile.

Art. 11

Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame provvede all'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità biennale, i posti in organico che nel concorso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12

Valutazione dei titoli e preferenze

1. I titoli da valutare per licenze ovvero per le licenze sono i seguenti:
 - a) Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto per portatori di handicap 0,50 punti;
 - b) Figli minori 0,75 punti a figlio.

Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale in ordine decrescente :

- l'età minore;
- l'associazione in forma cooperativistica ovvero consorzio;
- la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap nonché l'esercizio del servizio come sostituito.

Art. 13

Commissione Comunale consultiva

1. E' costituita la Commissione consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea nel Comune e per l'applicazione del relativo regolamento.

2. Essa è formata da un numero di cinque componenti nominati dalla Giunta comunale ed è presieduta dal Sindaco di cui uno tra le organizzazioni delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno tra le organizzazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale ovvero a livello nazionale. Il Segretario e un dipendente comunale nominato dal Segretario della Commissione consultiva, il responsabile del servizio è un funzionario della Provincia del settore trasporti, nominato dalla giunta comunale.
3. La commissione ha funzioni consultive in tutte le materie previste dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, elabora proposte e studi in dette materie deve essere obbligatoriamente sentita sulla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni.
4. La commissione dura in carica quattro anni il Comune provvederà a disciplinare le modalità della stessa.

Art. 14 **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data del rilascio o del trasferimento a qualsiasi titolo. Detto termine potrà essere prorogato motivatamente per una sola volta per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 15 **Licenze ovvero autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno una volta ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e del presente regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni del Comune di Casperia è stabilito in un numero di cinque di cui una per il servizio di taxi e quattro per il servizio N.C.C. . Una delle quattro autorizzazioni di N.C.C. deve essere idonea al trasporto di portatori di handicap.

Art. 16 **Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni**

1. La licenza o autorizzazione può essere trasferita nei casi consentiti dalla legge, a domanda dell'interessato diretta al Sindaco alla persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita entro il termine di due anni dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 - L.R. 58/93.
3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Art. 17

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) prestare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'intero del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. E' fatto divieto di :
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) di esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale;
 - e) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizio sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato licenza ovvero autorizzazione e comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti;

Art. 18

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto degli handicappati

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicaps e di eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi di noleggio è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384.
4. Una licenza ovvero autorizzazione è riservata per i veicoli attrezzati per il trasporto dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 20 **Idoneità dei mezzi**

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., gli organi comunali abilitati possono sottoporre i mezzi a visita ispettiva, onde verificare l'idoneità degli stessi e essere impiegati al servizio cui sono destinati.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio, è tenuta, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio su parere della Commissione e previa diffida, adotta i provvedimenti di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 28.
3. Con apposito verbale gli organi competenti certificano l'idoneità del mezzo ovvero indicano le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 21 **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (Spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc), sulla base di eventuali disposizioni impartite in materia delle autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tali base del Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Le vetture immatricolate per il servizio di N.C.C. possono essere utilizzate per il servizio di taxi, solo nel caso in cui nel Comune di Casperia non sia esercito il servizio di taxi.

Art. 22

Turni e orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni e orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 23

Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune
2. E' obbligatorio altresì e gratuito, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di Legge.

CAPO III

Illeciti e sanzioni

Art. 25

Vigilanza

1. Le Commissioni Provinciali e Comunali, nell'ambito dell'ambito delle rispettive competenze vigilano sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi uffici provinciali e comunali, possono promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 26 **Diffida**

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio;
 - e) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27 **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 17;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 19;
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per violazione del terzo comma dell'art. 19;
 - f) con sanzione amministrativa di un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per la violazione dell'art. 21;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 1.000.000 ad un massimo di £. 8.000.000 per la violazione dell'art. 17, comma 2 lett.(e);

2. La sanzione è applicata dal Responsabile del Servizio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

3. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 - 03 - 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 28 **Sospensione della licenza**

1. La licenza o autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'art.13 del presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norma per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - e) mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - h) contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 58 / 93.
 - i) Sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.

2. Il responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 29 **Revoca della licenza**

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - i) quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza;

2. La licenza o autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.9.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale il responsabile del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio provinciale della MCTC, competente per territorio.
4. Nel caso di tre accertate violazioni alle norme tariffarie il responsabile del servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il responsabile del servizio sentita la commissione, decide l'archiviazione dei fatti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di erogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio M.C.T.C. e l'ufficio tenentario del luogo.

Art. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, sentita la commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia della licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dall'art. 16;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni



1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza o autorizzazione.

Art.33

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente articolo 1, per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento.

